

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed Assistenza Stradale

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “Nuova 1a Global Linea Veicoli -Cumulativa”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.).



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai), fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo, per i danni materiali e diretti subito dallo stesso a seguito di:

- ✓ **Incendio:** Incendio, Fulmine, Scoppio del serbatoio o dell'Impianto di alimentazione e Ricorso Terzi da Incendio.
- ✓ **Furto:** Furto (consumato o tentato) o rapina,
- ✓ **Collisione:** urto con veicolo identificato;
- ✓ **Danni Accidentali:** urto comunque verificatosi;
- ✓ **Eventi Sociopolitici e Naturali:** atti dolosi di terzi (Atti Vandalici) e fenomeni naturali quali ad esempio grandine, uragani trombe, tempeste, ecc.;

Il contratto può prevedere, inoltre, le garanzie:

- ✓ **Carico e scarico con mezzi meccanici:** danni involontariamente cagionati a terzi durante le operazioni effettuate con mezzi o dispositivi meccanici.
- ✓ **Assistenza:** prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo inutilizzabile.
- ✓ **Garanzie aggiuntive “COMPACT”, “ORO”, “VIP”:** pacchetti di garanzie aggiuntive quali, ad esempio, R.C. dei figli minori, Rimborso spese immatricolazione, Danni al Box, Perdita delle chiavi, Rottura Cristalli, ecc.

e le seguenti garanzie rivolte alla persona:

- ✓ **Infortuni del Conducente:** infortuni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza della circolazione;
- ✓ **Tutela Legale:** rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale.
- ✓ **Garanzie non solo Auto:**
 - ✓ Infortuni subiti dal Proprietario quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione oppure quando è trasportato su mezzi pubblici.
 - ✓ Responsabilità civile del proprietario quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione.

Garanzie Opzionali: (per i dettagli vedasi il Fascicolo Informativo):

- Condizione Compact (per le garanzie Incendio, Furto, Collisione, Infortuni del Conducente, Ricorso terzi da Incendio, Assistenza);
- Clausola Vip (per le garanzie Incendio, Furto, Collisione, Danni Accidentali, Ricorso terzi da Incendio, Assistenza);
- Global, Compact con clausola Extra, Assisat (per la garanzia Assistenza).



Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni:

- ✗ cagionati con dolo o colpa grave del Contrante, dell'Assicurato e dei Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere (ad eccezione dei danni da colpa grave che sono ricompresi per le garanzie Collisione, Danni accidentali, Ricorso terzi da incendio, Garanzie aggiuntive Compact “Responsabilità”, Carico e scarico).

In relazione alle garanzie Ricorso terzi da incendio, Garanzie aggiuntive Compact “Responsabilità”, Carico e scarico non sono compresi i danni

- ✗ alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, degli ascendenti e dei discendenti, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing;
- ✗ alle cose dei parenti ed affini sino al terzo grado del conducente, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing, se con loro conviventi o a loro carico;



- ✗ alle cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, conviventi more uxorio, ascendenti e discendenti e, se con loro conviventi o a loro carico, parenti o affini sino al terzo grado (se assicurato è una società).



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni:

- ! da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni
- ! derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali;
- ! determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- ! da conducente non abilitato alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta e rinnovata o in attesa di rilascio e successivamente rilasciata;

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati da:

Incendio:

- ! bruciature non seguite da incendio;
- ! agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico.

Furto:

- ! appropriazione indebita;
- ! furto/rapina commessi dai dipendenti dell'Assicurato durante l'attività lavorativa.

Danni Accidentali:

- ! operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- ! conseguenti all'attivazione accidentale dell'airbag.

Assistenza:

- ! Eventi di carattere eccezionale (uragani, tempeste, ecc) che rendano impossibile l'erogazione delle prestazioni;
- ! circolazione non conforme alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- ! in caso di dolo di terzi, dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge.

Infortuni del Conducente:

- ! da abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti;
- ! da delitti non colposi e da infarti miocardici;
- ! a persone con età superiore a 80 anni.

Tutela Legale:

- ! Guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- ! se il veicolo non è coperto da Assicurazione RCA;
- ! per procedimento penale per fuga od omissione di soccorso;
- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! atti dolosi dell'assicurato.

Garanzie non solo Auto:

- ! Infortuni verificati durante voli con aerei o elicotteri gestiti da Aereoclub;
- ! Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di attività professionali o dall'uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli vedasi il Fascicolo Informativo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo. L'assicurazione prestata dalle altre garanzie, fatta eccezione per la garanzia Tutela Legale, vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.

Per la garanzia Tutela Legale, l'assicurazione vale per le controversie verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; l'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte. Il frazionamento può essere anche semestrale, quadrimestrale e trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. La Regolazione del premio dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione di UnipolSai al Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro) e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge ed attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione solo in presenza in polizza della Garanzia RCA, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Qualora il contratto venga stipulato con il tacito rinnovo, è necessario comunicare la disdetta con lettera raccomandata oppure mediante PEC almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in polizza.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale superiore ai cinque anni, hai la facoltà di recedere solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, con preavviso di sessanta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.